



COMUNE DI CHIETI

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Data **28 giugno 2017**

N. **273**

OGGETTO: D.P.C.M. n. 159/2013. Regolamento per l'applicazione dell'ISEE ai servizi ed alle prestazioni agevolate.

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventotto del mese di giugno in Chieti, alle ore 8.30, nella sala delle adunanze della sede Provinciale, in Corso Marrucino 97, (per impraticabilità della sede principale), convocato dal Presidente in attuazione della legge 267/2000 mediante avvisi trasmessi via e-mail a ciascun consigliere, e previa partecipazione al Prefetto di Chieti e pubblicazione, come per legge, dell'O.d.G. all'Albo Pretorio di questo Comune, si è riunito il

CONSIGLIO COMUNALE

in sessione straordinaria di 1^ convocazione ed in seduta pubblica.

All'atto della discussione dell'argomento in oggetto risultano presenti 21 consiglieri e assenti 12.

	P.	A.		P.	A.
1) Aceto Liberato	X		17) Fusilli Elisabetta	X	
2) Argenio Ottavio		X	18) Giammarino Anna Teresa	X	
3) Costa Stefano	X		19) Marino Graziano	X	
4) Costantini Diego	X		20) Marzoli Alessandro		X
5) D'Arcangelo Manuela		X	21) Melideo Roberto	X	
6) De Lio Mario	X		22) Micomonaco Maura	X	
7) Di Biase Nicoletta	X		23) Raimondi Enrico		X
8) Di Giovanni Marco Filippo		X	24) Rapposelli Nicola		X
9) Di Iorio Alessio	X		25) Ricciardi Clara		X
10) Di Paolo Bruno Mario	X		26) Rispoli Stefano	X	
11) Di Paolo Marco	X		27) Russo Marco	X	
12) Di Pasquale Franco	X		28) Sablone Renata	X	
13) D'Ingiullo Marco	X		29) Tacconelli Donato		X
14) Donatelli Stefania		X	30) Troiano Mario		X
15) Febo Luigi		X	31) Vitale Emiliano	X	
16) Ferrara Pietro Diego	X		32) Zappalorto Chiara	X	
			33) Di Primio Umberto - Sindaco		X

Presiede il dott. Liberato ACETO.

Assiste il Segretario Generale avv. Celestina LABBADIA.

Partecipano, per relazionare sugli argomenti iscritti all'O.d.G., senza diritto di voto gli Assessori:

			Presente	Assente
GIAMPIETRO	Giuseppe	Vice Sindaco		X
BEVILACQUA	Alessandro	Assessore		X
COLANTONIO	Mario	Assessore	X	
DE MATTEO	Emilia	Assessore	X	
DI BIASE	Carla	Assessore		X
DI FELICE	Raffaele	Assessore	X	
LUISE	Valentina	Assessore		X
SALUTE	Maria Rita	Assessore		X
VIOLA	Antonio	Assessore		X

Seduta del 28 giugno 2017

Delibera n. 273

OGGETTO: DPCM n. 159/2013. Regolamento per l'applicazione dell'ISEE ai servizi ed alle prestazioni agevolate.

IL PRESIDENTE dott. Liberato ACETO pone in discussione la proposta di deliberazione in oggetto:

La parola al Presidente della VI Commissione Consigliere Maurizio Costa, poi apriamo la discussione, prego.

A questo punto entrano il Sindaco e i cons. Argenio e D'Arcangelo. I presenti sono 24.

COSTA:

Presidente se ci dà 5 minuti oppure se possiamo spostare un attimo la discussione su questo punto all'O.d.G. al prossimo perché stiamo preparando un Emendamento... (Intervento f.m.)

PRESIDENTE Aceto:

Quindi mi dice che c'è un Emendamento però ascolti intanto se Lei vuole fare una relazione altrimenti io apro la discussione.

L'Emendamento si può presentare anche in corso di discussione.

COSTA:

Va benissimo, grazie. Illustro un attimo la Delibera.

Innanzitutto buongiorno a tutti, buongiorno Presidente, buongiorno alla Presidenza e a tutti gli Assessori.

Per quanto riguarda l'aggiornamento del Regolamento dell'applicazione dell'ISEE ai servizi e alle prestazioni agevolate, la Commissione che ha svolto un lavoro sinergico con tutti i componenti ha solamente fatto sì di aggiornare il Regolamento Comunale con le nuove direttive sia nazionali che regionali.

Pertanto siamo andati solamente a fare un aggiornamento su un Regolamento che il Comune già ha in essere, per cui adesso presenteremo un Emendamento per poter portare un'ulteriore modifica che adesso il Consigliere Marco Russo porterà.

PRESIDENTE Aceto:

Grazie Consigliere Costa. È stato preannunciato un Emendamento che giunge adesso al tavolo della Presidenza, intanto possiamo aprire la discussione.

Dichiaro aperta la discussione, se ci sono interventi altrimenti passiamo all'esame dell'Emendamento proposto dai Consiglieri Russo, Costa e c'è un'altra firma che non riesco a decifrare.

Se non ci sono interventi io passerei all'illustrazione dell'Emendamento da parte del primo proponente, prego Consigliere Russo.

segue n. 273

RUSSO:

Presidente chiedo qualche minuto per condividere l'Emendamento perché anche...

PRESIDENTE Aceto:

Dobbiamo sospendere?

RUSSO:

Sì, qualche minuto... (Intervento f.m.) lo illustro da qui.

PRESIDENTE Aceto:

Se c'è la condivisione possiamo illustrarlo e quindi poi votarlo e votare la proposta di deliberazione. Prego Consigliere Russo.

RUSSO:

Questo Emendamento è sorto durante la riunione del Piano di Zona perché alcune associazioni ci hanno coinvolto per alcune problematiche per quel che riguarda il risultato dell'ISEE.

Uno di quegli esempi era che alcuni portatori di handicap hanno la proprietà della casa che gli è stata ereditata e molto spesso per l'ISEE diciamo che ha il suo peso la proprietà di un alloggio, quindi molto spesso può succedere che loro possono non rientrare in alcune agevolazioni.

Quindi abbiamo chiesto di aggiungere all'Art. 12 di beneficiare rispetto all'ISEE con percentuali di riduzioni per casi di particolare gravità, così poi la Giunta quando farà le percentuali su alcune azioni particolari dovrà tenere conto di quelle che saranno queste situazioni e probabilmente anche altre che... (Intervento f.m.) sì, nel momento in cui ci saranno anche altre situazioni che si andranno a verificare a cui poi la Giunta può porre rimedio a questi indicatori. Grazie.

PRESIDENTE Aceto:

Grazie Consigliere Russo. Ci sono interventi sull'Emendamento? Se non ci sono possiamo votare l'Emendamento... (Intervento f.m.) ci vuole il parere del Dirigente chiedo scusa.

La parola al Consigliere Marco Russo, prego.

RUSSO:

Sotto indicazione del Dirigente ho aggiunto "anche con eventuale percentuale di riduzione per casi di particolari gravità", è una formula più... quindi c'è il parere positivo del Dirigente. Grazie.

PRESIDENTE Aceto:

Grazie Consigliere Russo. Con il parere favorevole del Dirigente possiamo passare alla votazione dell'Emendamento presentato ed illustrato poc'anzi.

segue n. 273

Il Presidente, quindi, pone a votazione per appello nominale l'emendamento di seguito riportato:

“”aggiungere all'art. 12 – modalità applicativa – dopo le parole “rispetto all'ISEE....”anche con eventuale percentuale di riduzione per casi di particolari gravità”.

Eseguita la votazione e verificata l'esito il Presidente dichiara approvato l'emendamento sopra riportato avendo accertato e proclamato le seguenti risultanze:

presenti 24

votanti 24

favorevoli 24 (Aceto,Argenio,Costa,Costantini,D'Arcangelo,De Lio,Di Biase,Di Iorio, Di Paolo B., Di Paolo M.,Di Pasquale,D'Ingiullo,Ferrara,Fusilli,Giammarino,Marino,Melideo,Micomonaco,Rispoli,Russo,Troiano,Vitale Zappalorto e il Sindaco)

PRESIDENTE Aceto:

L'Emendamento viene approvato. Se non ci sono interventi dichiaro chiusa la discussione, ci sono dichiarazioni di voto? Non ci sono.

Dobbiamo votare la Delibera e successivamente la immediata esecutività, possiamo votare per alzata di mano visto che abbiamo verificato il numero. Votiamo la Delibera.

Il Presidente, quindi, pone a votazione per alzata di mano la delibera come emendata e, all'esito del voto, la dichiara approvata all'unanimità dai 24 presenti e votanti.

Subito dopo con lo stesso metodo di votazione e con il medesimo risultato viene approvata la immediata eseguibilità del provvedimento.

Pertanto la delibera approvata è la seguente:

Il Consiglio Comunale

Premesso:

che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.159/2013 è stato approvato il “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”;

che con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 07/11/2014 è stato approvato il “ modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'art.10, comma 3, del DPCM n. 159/2013 ;

segue n. 273

che il DPCM n. 159/2013 prevede che gli enti erogatori di prestazioni sociali agevolate emanano gli atti necessari per l'erogazione delle prestazioni in conformità con le disposizioni di cui al decreto medesimo;

che ai sensi dell' art. 1 del richiamato DPCM n. 159/2013 per prestazioni sociali agevolate si intendono:

“ Prestazioni sociali non destinate alla generalità di soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto a usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e delle altre disposizioni vigenti” ;

che ai sensi dell'art.2 del DPCM n. 159/2013 la determinazione e l'applicazione dell'ISEE ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché la definizione del livello di compartecipazione al costo dei servizi/prestazioni costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'art.117, secondo comma, lett. m) della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di politiche sociali e socio sanitarie e le prerogative dei Comuni;

Vista la legge n.328/2000 inerente ” Legge quadro per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali” che stabilisce ,ai fini dell'accesso ai servizi e alle prestazioni sociali, la verifica delle condizioni economiche dei richiedenti secondo le disposizioni normative in materia di ISEE;

Visti i provvedimenti adottati dalla Regione in ordine all'applicazione dell'ISEE e precisamente: la DGR n.285/2016 avente ad oggetto ” Atto di indirizzo applicativo per l'attuazione omogenea e integrata del DPCM n. 159/2013 nel territorio della Regione Abruzzo”; la DGR n.726/2016 inerente la conferma della precedente DGR n. 552 del 05 agosto 2016 in materia di applicazione dell'ISEE sul territorio regionale;

Dato atto che con delibera di C.C. n.872/2010 è stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'ISEE a servizi e a prestazioni agevolate comunali, ai sensi della precedente normativa in materia (D.Lgs. n. 109/1998 e successive modifiche e integrazioni);

Ritenuto di dover procedere all'approvazione di un nuovo regolamento per l' applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ai servizi e alle prestazioni agevolate erogate dal Comune di Chieti, ai sensi del DPCM n. 159/2013 e successive modifiche e integrazioni ;

Visto il Regolamento allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Visto il Dgs. n.267/2000 ;

Preso atto dei pareri favorevoli allegati al presente provvedimento, espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs 267/2000 sotto il profilo della regolarità tecnica dal dirigente del II° settore e dal dirigente del VI° settore;

Visti gli esiti delle votazioni;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

di approvare il Regolamento per l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente - ISEE - ai servizi e alle prestazioni agevolate ai sensi del DPCM n. 159/2013 e successive modifiche e integrazioni , allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

segue n. 273

di demandare alla Giunta Comunale, su proposta dei Settori competenti, l'adozione di successivi atti relativi alla determinazione della fasce ISEE e delle rette o tariffe, secondo le tipologie di servizio, in applicazione di quanto previsto dall'allegato Regolamento ISEE;

di trasmettere copia della presente deliberazione ai Dirigenti, affinché provvedano, per quanto di competenza, ad attivare le relative procedure per l'attuazione di quanto deliberato con il presente atto;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs.267/2000 e s.m.i. al fine di consentire l'adozione delle procedure attuative del Regolamento per l'erogazione delle prestazioni sociali.

oooooooooooo



273

COMUNE DI CHIETI

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: regolamento per l'applicazione dell'ISEE ai servizi ed alle prestazioni agevolate comunali

Parere previsto dall'art.49 comma 1 D.Lgs. n.267/2000

Il sottoscritto Dott. Alfredo Angelucci, nella sua qualità di Dirigente del II Settore ai sensi dell'art.49, comma 1, D. Lgs. n.267/2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Chieti, 16/05/2017

Firma



Proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale

OGGETTO: DPCM n. 159/2013. Regolamento per l'applicazione dell' ISEE ai servizi ed alle prestazioni agevolate.

PARERI PREVISTI DALL'ART. 49 – COMMA 1° D.lgs N.ro 267/2000

*La sottoscritta Arch. Silvana Marrocco, in qualità di Dirigente del VI° Settore, per quanto di competenza, esprime ai sensi dell'art. 49 – 1° Comma – D.lgs n.ro 267/2000, **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa sulla proposta di Delibera in oggetto*

Data 21/04/2017

*Il Dirigente del VI° Settore
(Arch. Silvana Marrocco)*

Il sottoscritto dott. Franco Rispoli, nella sua qualità di Dirigente – Uffici Affari Finanziari, ai sensi dell'Art. 49 – 1° Comma – D.lgs n.ro 267/2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e all'esistenza della prenotazione di impegno di spesa, sull'Atto specificato in oggetto, escluse le valutazioni di ordine prettamente Tecnico ed Amministrativo, comprese quelle sull'avvenuta osservanza delle procedure preliminari richieste da leggi e regolamenti per l'esercizio dell'opera / della fornitura / dell'intervento che sono rimesse al parere del Dirigente del Settore proponente. I dati riportati nella proposta di Delibera, comprese le variazioni del quadro economico dell'opera, rientrano nella responsabilità del Dirigente che ha espresso il parere Tecnico.

Data _____

Firma: _____



REGOLAMENTO ISEE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Con il presente Regolamento il Comune di Chieti recepisce il DPCM 159/2013 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)”, i relativi provvedimenti attuativi, il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblicato in GU n. 267 del 17.11.2014 (nuovo modello di Dichiarazione Sostitutiva Unica - DSU), la DGR n. 285/2016 “ Atto di indirizzo applicativo per l’attuazione omogenea e integrata del DPCM 159/2013 nel territorio della Regione Abruzzo”, la DGR n. 726/2016 (conferma della DGR di n.552/2016 in materia di applicazione della disciplina ISEE sul territorio regionale),e successive modifiche e integrazioni in materia.

2. Il presente regolamento integra ogni altra disposizione comunale relativa ad agevolazioni economiche o tariffarie che prevedano la valutazione della situazione economica del richiedente.

Art. 2- Definizioni

1. Si richiamano le definizioni contenute nell’art. 1 del DPCM 159/2013

- «ISEE»: l’indicatore della situazione economica equivalente: valuta la situazione economica delle famiglie e tiene conto del reddito di tutti i componenti il nucleo familiare e del loro patrimonio;
- «ISE»: indicatore della situazione economica;
- «scala di equivalenza»: la scala di cui all’allegato 1 del DPCM 159/2013;
- «prestazioni sociali»: si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà. Sono escluse le prestazioni assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
- «prestazioni sociali agevolate»: prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate ai cittadini in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali comunque collegate, nella misura o nel

costo, a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;

- «prestazioni agevolate di natura sociosanitaria»: prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:
 - di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
 - di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio.
 - atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi;
- «Prestazioni agevolate rivolte a minorenni»: prestazioni sociali agevolate rivolte a beneficiari minorenni, ovvero motivate dalla presenza nel nucleo familiare di componenti minorenni;
- «Richiedente»: il soggetto che, essendone titolare sulla base della disciplina vigente, effettua la richiesta della prestazione sociale agevolata;
- «Beneficiario»: il soggetto al quale è rivolta la prestazione sociale agevolata;
- «Persone con disabilità media, grave o non autosufficienti»: persone per le quali sia stata accertata una delle condizioni descritte nella tabella di cui all'allegato 3 del DPCM 159/2013;
- «Ente erogatore»: ente competente per la disciplina dell'erogazione della prestazione sociale agevolata;
- «DSU»: dichiarazione sostitutiva unica, di cui all'articolo 10 del DPCM159/2013;
- «Dichiarante»: il soggetto richiedente, ovvero appartenente al nucleo familiare del richiedente, che sottoscrive la DSU.

Art. 3 - Richiedenti e beneficiari

1. Possono richiedere le prestazioni sociali agevolate i cittadini in possesso di residenza anagrafica nel territorio del Comune di Chieti.

Per alcuni servizi scolastici (es. mense, trasporto) l'accesso alle prestazioni agevolate è previsto anche per i non residenti.

2. Per ottenere la prestazione sociale agevolata i richiedenti devono presentare l'attestazione ISEE, in corso di validità ai sensi delle vigenti norme in materia.

Art. 4 – Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano per l'accesso ai servizi, per i quali la misura dell'agevolazione dipende dalla condizione economica del richiedente, nel rispetto del principio che ogni cittadino gode di pari dignità nel diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi, assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti.

2. L'applicazione del regolamento può comunque essere estesa dal Comune a tutte le prestazioni sociali agevolate derivanti da disposizioni di legge, inerenti le funzioni attribuite o conferite dalla legge all'ente locale, per le quali la misura dell'agevolazione è stabilita dalla condizione economica del nucleo familiare del richiedente.

3. I procedimenti dell'Ente di cui al precedente comma si applicano agli interventi, servizi, prestazioni di seguito elencate:

a) Prestazioni Sociali per le quali si intendono le seguenti prestazioni/servizi (se attivati dall'Ente):

- a.1 Assistenza domiciliare anziani e disabili;
- a.2 Telesoccorso e teleassistenza;
- a.3 Centri diurni per disabili;
- a.4 Centri diurni per anziani parzialmente non autosufficienti;
- a.5 Ludoteche;
- a.6 Residenze anziani;
- a.7 Residenze disabili;
- a.8 Nidi d'infanzia e servizi educativi per l'infanzia;
- a.9 Mense scolastiche;
- a.10 Servizio di trasporto scolastico;
- a.11 Servizio di trasporto alunni disabili;

a.12 Servizio di trasporto sociale per persone non autosufficienti.

b) Erogazione di contributi economici a sostegno di cittadini/nuclei familiari in condizioni di disagio socio economico;

c) Prestazioni socio-sanitarie soggette all'obbligo di compartecipazione ricomprese nel DPCM 14 febbraio 2001 e nell'allegato 1.c del DPCM 29 novembre 2001 (definizione dei livelli essenziali di assistenza) e successive modifiche o integrazioni.

Sono escluse tutte le situazioni espressamente previste dalla legge e tutti quei casi in cui una normativa sovra ordinata, rispetto a quella comunale, prevede la definizione di criteri specifici di valutazione della situazione economica equivalente.

Art. 5 - Norme per l'accesso ai benefici o agevolazioni relativi a servizi e prestazioni

1. In tutti i casi in cui i richiedenti possono fruire di condizioni agevolate in base alla condizione economica, l'accesso alle prestazioni agevolate deve essere valutato utilizzando l'ISEE. Per ottenere la prestazione agevolata i richiedenti devono pertanto presentare l'attestazione ISEE insieme alla documentazione richiesta per l'accesso ai singoli servizi ed interventi.

2. Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni socio assistenziali/educative deve essere utilizzato l'ISEE ordinario calcolato secondo quanto previsto negli artt. 3, 4 e 5 del DPCM 159/2013 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di natura sociosanitaria deve essere utilizzato l'ISEE calcolato secondo quanto previsto nell'art.6 del DPCM 159/2013 e successive modifiche ed integrazioni. Per le richieste di intervento finalizzati a sostenere economicamente anziani non autosufficienti, con ridotta capacità contributiva nel pagamento della retta per l'assistenza residenziale, deve essere presentato e valutato un ISEE secondo le regole previste nel comma 3 dell'art. 6 del DPCM 159/2013 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni rivolte a minorenni deve essere utilizzato l'ISEE calcolato secondo quanto previsto nell' art. 7 del DPCM 159/2013 e successive modifiche ed integrazioni.

5. E' data facoltà ai beneficiari, qualora ricorrano le condizioni previste nell'art. 9 del DPCM 159/2013 e successive modifiche ed integrazioni, di presentare un ISEE corrente, in base al quale le agevolazioni sono rideterminate anche in corso d'anno.

Art. 6 – Compartecipazione alla spesa da parte degli utenti

1. Per la compartecipazione al costo dei servizi/prestazioni, i criteri di ammissione alla compartecipazione sono definiti ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell' Indicatore della situazione economica equivalente" e successive modifiche ed integrazioni, e dai relativi provvedimenti attuativi, nonché dalla normativa statale e regionale in tema di ISEE e dalle disposizioni previste dai regolamenti comunali.

2. Nel caso in cui l'utente del servizio non abbia le risorse per garantire interamente la contribuzione prevista dal sistema di remunerazione dei servizi, o non sussista un familiare/tutore/amministratore di sostegno (secondo le norme vigenti) che possa garantire la copertura del costo del servizio, il cittadino interessato può presentare una domanda di agevolazione.

2. Nei casi in cui sia inadempito l'obbligo di compartecipazione, gli uffici comunali competenti attiveranno le seguenti procedure in modo consequenziale:

- diffida al pagamento entro un termine prestabilito;
- sospensione delle prestazioni erogate;
- recupero del credito, prevedendo anche forme di rateizzazione.

Art. 7 - Dichiarazione Sostitutiva Unica

1. Come previsto dall'art. 10, comma 1, del citato DPCM 159/2013 e successive modifiche ed integrazioni, la dichiarazione sostitutiva unica - DSU - ha validità dal momento della presentazione fino al 15 gennaio dell'anno successivo, fatte salve eventuali modifiche ed integrazioni normative in materia.

2. Ai fini del mantenimento delle agevolazioni, i cittadini interessati presentano le nuove dichiarazioni sostitutive uniche e l'attestazione ISEE entro il mese di febbraio di ogni anno, salvo diversa determinazione del Comune per specifici servizi.

3. Sino a quella data sono mantenute inalterate le eventuali agevolazioni concesse.

La mancata presentazione di nuova attestazione ISEE comporta la decadenza da qualsiasi agevolazione e la contestuale attribuzione della quota massima di compartecipazione al servizio.

4. Qualora durante l'erogazione di una prestazione sociale agevolata si verificano variazioni nel nucleo familiare dei beneficiari, è fatto obbligo ai beneficiari stessi di comunicarlo agli uffici competenti e di presentare un nuovo ISEE per rideterminare le condizioni di fruizione della prestazione.

Se dalla mancata comunicazione di tale variazione del nucleo derivano improprie prestazioni agevolate, esse sono considerate indebitamente percepite.

Gli uffici procederanno alle conseguenti azioni di recupero.

Art. 8 - Assenza o incompletezza della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)

1. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'ISEE ed il cittadino fruitore presenti una dichiarazione sostitutiva unica incompleta o carente degli elementi previsti dal citato DPCM 159/2013 e successive modifiche ed integrazioni, non si dà seguito alla richiesta di agevolazione, salvo integrazione da parte del cittadino, a seguito di richiesta degli uffici competenti.

3. Qualora sia necessario reperire informazioni su altri componenti il nucleo familiare, ai fini del calcolo dell'ISEE, per la richiesta di ulteriori prestazioni sociali agevolate, il dichiarante è tenuto ad integrare la dichiarazione sostitutiva unica in corso di validità e a presentare attestazione ISEE aggiornata.

4. Qualora l'attestazione ISEE riporti eventuali omissioni o difformità, riscontrate dall'INPS a seguito dei controlli automatici, ai sensi dell'art. 11 c.5 del DPCM 159/2013 il cittadino richiedente può presentare una nuova DSU che tenga conto dei rilievi formulati, oppure richiedere ugualmente la prestazione tramite l'attestazione ISEE recante le omissioni o le difformità rilevate. In tal caso l'Ente erogatore del servizio/prestazione ha diritto di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati indicati nella dichiarazione.

4. Qualora il cittadino che richiede le prestazioni sociali agevolate presenti una attestazione provvisoria dell'ISEE, ai sensi dell'art. 11, comma 8 del DPCM 159/2013, tale attestazione può

essere valida ai fini della presentazione della richiesta di prestazione. L'effettiva erogazione della prestazione agevolata o il suo mantenimento è tuttavia subordinata alla presentazione dell'ISEE definitivamente attestato.

5. Nel caso di imminente scadenza dei termini per la presentazione della domanda per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata, i richiedenti possono presentare la richiesta accompagnata dalla ricevuta di presentazione della DSU, qualora ancora non dispongano della conseguente attestazione ISEE. In mancanza della ricevuta di presentazione della DSU la richiesta non sarà valutata. L'erogazione della prestazione, nel caso di presentazione della sola ricevuta della DSU, resta subordinata all'acquisizione dell'ISEE.

Art. 9 - Effetti presentazione nuova DSU

1. A norma dell'art. 10 comma 2 del DPCM 159/2013, qualora il cittadino presenti una nuova dichiarazione sostitutiva unica al fine di rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal primo giorno del secondo mese successivo alla presentazione della nuova dichiarazione sostitutiva unica.

2. A norma dell'art. 10 del DPCM 159/2013, qualora il Comune richieda una dichiarazione sostitutiva unica aggiornata nel caso di variazione del nucleo familiare e l'utente non proceda a presentare la nuova attestazione ISEE entro il termine fissato, sarà applicata la tariffa massima a partire dal mese successivo a quello di scadenza del suddetto termine.

La DSU ha validità dal momento della presentazione fino al 15 gennaio dell'anno successivo, fatte salve eventuali modifiche normative in materia.

Per le agevolazioni riguardanti i servizi scolastici ed i servizi educativi 0-3 anni l'attestazione avrà validità, di norma, per l'intero anno scolastico o anno educativo cui si riferisce la richiesta di iscrizione, fatte salve eventuali diverse disposizioni in materia adottate dall'Ente.

Art. 10 - Criteri per la determinazione del nucleo familiare.

1. Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatti salvi casi particolari espressamente previsti dal DPCM 159/2013 e successive modifiche e integrazioni.

2. Per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria il nucleo familiare del beneficiario, se maggiorenne, è composto dal coniuge, dai figli minorenni e dai figli maggiorenni non conviventi a carico del nucleo stesso, secondo quanto previsto dell'art.6 del DPCM 159/2013 e successive modifiche e integrazioni.
3. Per le sole prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, il nucleo familiare di persona maggiorenne con disabilità, non coniugata e senza figli, è costituito dalla sola persona disabile, fatta salva la possibilità per il beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui all'art. 3 del DPCM 159/2013 e successive modifiche e integrazioni.
4. Per le sole prestazioni erogate in ambito residenziale a ciclo continuativo valgono le regole riportate espressamente al comma 3 dell'art.6 del DPCM 159/2013.
5. Relativamente alle prestazioni agevolate rivolte a minorenni, il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare ai fini ISEE tranne che ricorra uno dei seguenti casi:
 - a) il genitore non convivente risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore.
 - b) il genitore non convivente risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore.
 - c) sia stato stabilito con provvedimento dell'autorità giudiziaria il versamento di assegni periodici da parte del genitore non convivente destinato al mantenimento dei figli.
 - d) a carico del genitore non convivente sussista esclusione dalla potestà sui figli o sia stato adottato il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare ai sensi dell'art.333 del codice civile
 - e) risulti accertata l'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente.

Art. 11 – ISEE corrente

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 9 del DPCM 159/2013, il cittadino può richiedere il calcolo dell'ISEE corrente con riferimento a un periodo di tempo più vicino al momento della richiesta della prestazione, al fine di tener conto di eventuali rilevanti variazioni nell'indicatore ISEE.
2. L'ISEE corrente può essere accettato in qualsiasi momento e non può essere utilizzato per rideterminare agevolazioni già fruite.

3. La rideterminazione dell' agevolazione, sulla base dell'ISEE corrente, ha effetto a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla presentazione della nuova DSU.

Art. 12 - Modalità applicativa

La determinazione delle soglie ISEE sotto le quali sono concesse le agevolazioni tariffarie, i contributi economici o i benefici, nonché la loro misura, sono determinati annualmente con apposita deliberazione della Giunta Comunale ai sensi del punto e) del comma 1 dell'art. 172 del D. Lgs 267/2000. In tale sede potranno essere previsti ulteriori criteri di selezione dei beneficiari rispetto all'ISEE anche con eventuale percentuale di riduzione per casi di particolare gravità.

Fino all'adozione di tali deliberazioni i servizi sono erogati secondo i criteri in atto.

Art.13 - Modalità di presentazione della domanda

- 1) La dichiarazione sostitutiva unica è presentata dal dichiarante all'INPS o ai CAAF, al fine di ottenere il calcolo della propria situazione economica e la relativa attestazione ISEE.
- 2) Ottenuta l'attestazione indicante la propria situazione economica, ciascun componente il nucleo familiare può utilizzarla per l'accesso alle prestazioni agevolate ove sia richiesto tale indicatore.
- 3) Il richiedente il servizio e/o la prestazione agevolata comunale presenta domanda agli uffici competenti, allegando l'attestato ISEE in corso di validità.
- 4) L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni ISEE avvengono nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 196/2003.

Art. 14 - Validità dell'attestazione e variazione della situazione economica

- 1) Le attestazioni ISEE hanno validità annuale, a norma di legge.

Fatta salva l'unicità della dichiarazione sostitutiva unica, il Comune di Chieti può tener conto, nella disciplina delle prestazioni che eroga, di rilevanti variazioni della situazione economica successiva alla presentazione della dichiarazione medesima.

Per esigenza di trasparenza, uguaglianza e parità di trattamento, il Comune si riserva la facoltà di richiedere, durante il periodo di validità della certificazione, una nuova dichiarazione nei casi in cui il soggetto sia in possesso dei dati dell'ultima certificazione/dichiarazione IRPEF, ai fini del calcolo dell'ISEE.

2) La decorrenza degli effetti delle variazioni e delle nuove dichiarazioni in relazione alle prestazioni da erogare viene presa in considerazione dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della presentazione.

Art. 15 -Controlli

L'attività di controllo e verifica può avvenire attraverso:

- a. l'acquisizione diretta dei dati, qualora gli stessi siano già in possesso dell' Ente, o mediante la consultazione degli archivi, anche tramite collegamento telematico alle banche dati o sulla base di apposite convenzioni.
- b. la richiesta al dichiarante di documentazione e/o dichiarazioni integrative, atte a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali e di modesta entità.
- c. l'attivazione di procedure di accertamento e verifica attraverso gli organi competenti.

Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni fornite dai richiedenti la prestazione agevolata, gli uffici comunali competenti effettuano controlli anche a campione, avvalendosi di accertamenti presso gli uffici preposti (anagrafe, polizia municipale ecc.).

I controlli possono essere effettuati anche mediante lo scambio di informazioni con altre pubbliche amministrazioni.

In caso di accertamento della non veridicità sostanziale dei dati dichiarati, fatte salve le disposizioni di legge in materia, gli uffici competenti provvederanno a revocare i benefici concessi e a recuperare la quota dei benefici economici indebitamente percepiti dal dichiarante.

In caso di dichiarazioni mendaci, atti falsi o quant'altro, si procederà ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000.

Qualora le dichiarazioni presentino irregolarità, imprecisioni e/o errori materiali, non costituenti falsità, i soggetti interessati saranno invitati ad integrare le dichiarazioni entro il termine assegnato e il procedimento resterà sospeso fino alla regolarizzazione.

Art. 16 – Pubblicità

Al presente regolamento verrà data divulgazione mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale, fatte salve le norme vigenti in materia di pubblicità e di accesso agli atti amministrativi.

Ogni ufficio comunale competente è tenuto a conservare copia del presente regolamento a disposizione del pubblico perché ne prenda visione

Art. 17 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento al DPCM 159/2013, e successive modifiche e integrazioni.
 2. Le disposizioni di legge emanate successivamente all'approvazione e all'entrata in vigore del presente regolamento, integrano e sostituiscono automaticamente le parti dello stesso eventualmente confliggenti o superate, in attesa della formale eventuale modifica del regolamento.
-

n. 273

Firmati all'originale

Il Presidente
f.to Aceto

Il Segretario Generale
f.to Labbadia

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 consecutivi: dal 5 al 20 luglio 2017.

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Chieti, 5 luglio 2017



Il Segretario Generale
Avv. *Celestina Labbadia*


